

N. 00028/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00014/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2012, proposto da:

-----, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Canestrini e Giovanni Guarini,
con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n.
50

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui
uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliato

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto Cat. A. AA.2011/45/Imm. del Questore della Provincia di Trento dd.
20 luglio 2011 notificato il 29 novembre 2011 avente ad oggetto il diniego
dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato,
nonchè di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che nella specie il provvedimento impugnato appare tutt'altro che carente di motivazione, come invece ripetutamente ed insistentemente prospettato dalla difesa del ricorrente;

che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è stato opposto dall'Autorità di P.S. in applicazione dell'art. 5, comma 5, e dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286;

che l'art. 4, comma 3, prevede che: *“Non è ammesso in Italia lo straniero ... che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale...o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione...”*;

Considerato:

che, a fronte di una condanna per uno dei reati previsti nell'art. 4, comma 3, del T.U. n. 286/1998 l'Amministrazione può legittimamente limitarsi all'accertamento di tale presupposto per negare il rinnovo del permesso di soggiorno, perché la

valutazione della pericolosità sociale è stata fatta direttamente ed insindacabilmente dal legislatore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19.1.2011, n. 378);

che, circa il cosiddetto “automatismo espulsivo”, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza 16.5.2008, n. 148 rilevando, in particolare, che l’istituto “non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa”;

che, a carico del ricorrente, la Corte di Appello di Trento ha emesso in data 20.1.2006 sentenza di condanna, divenuta irrevocabile in data 20.4.2006, per i delitti di cui all’art. 12 L. n. 497/1974 (porto illegale di armi) e di cui agli artt. 110 c.p. e 3, n. 8, L. n. 75/1958 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso);

che, tenuto conto della gravità dei fatti sopra ascritti, non sussistono i presupposti per accordare l’invocata tutela cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)